

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 6 maggio 2013 in Roma

tra

FRC GROUP SRL UNIPERSONALE in persona dell'Amministratore Unico Dott. Yves Di Benedetto
assistito dal Dott. Fabio Bianchi (di seguito la Società)

e

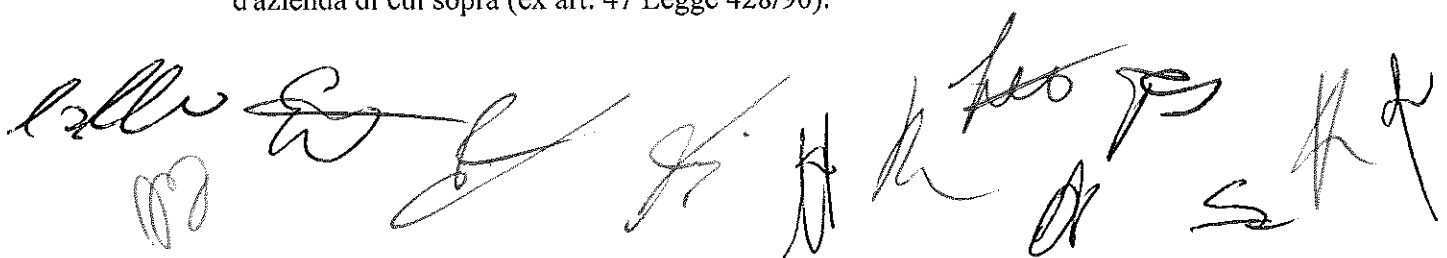
le OOSS nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS di categoria rappresentate dai Sigg.
Daria Banchieri, Mario Piovesan e Ivana Veronese (di seguito OOSS)

le OOSS territoriali (di seguito OOSS)

presente le RSU/RSA

premesso

1. Che già in data 16/4/2013 la Società ha inviato alla FNAC ITALIA SRL in liquidazione una offerta per l'acquisto di n. 5 rami d'azienda della cedente.
2. Che a breve FNAC ITALIA SRL in liquidazione sarà ammessa al concordato preventivo con decreto del Tribunale di Milano.
3. Che nel piano concordatario è prevista l'offerta della Società del 16/4/2013 (e successive modificazioni ed integrazioni) più sopra citata.
4. Che in data 2 maggio 2013 la Società e FNAC ITALIA SRL in liquidazione hanno sottoscritto con le OOSS e le RSU/RSA un verbale di accordo avente ad oggetto la cessione dei 5 rami d'azienda di cui sopra (ex art. 47 Legge 428/90).

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the representatives of the company, the OOSS, and the RSU/RSA, placed at the bottom of the document.

5. Che attraverso l'offerta del 16/4/2013 la Società ha manifestato l'intenzione di procedere all'acquisto di n. 5 rami d'azienda rappresentati dai punti vendita di Milano (Via Torino), Napoli (Via Luca Giordano 59), Torino (Via Roma 56), Verona (Via Cappello 34) e Genova (via XX Settembre 46/R) transitando da un contratto di affitto di rami d'azienda da tramutare in contratto d'acquisto di rami d'azienda una volta che il concordato preventivo della cedente sarà omologato.
6. Che la Società in data 4 maggio 2013 ha inviato al competente ufficio del Ministero del Lavoro e alle OOSS nazionali la comunicazione di apertura e contestuale richiesta di esame congiunto per l'intervento di una CIGS per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'art. 1 della Legge 223/91.
7. Che l'attività di FNAC ITALIA SRL in liquidazione è manifestamente in crisi e quindi la Società per poter rilanciare l'attività imprenditoriale e recuperare le quote di mercato perdute ha predisposto per il biennio 2013 - 2015 un articolato piano industriale che prevede la modifica dell'attuale modello di vendita con l'abbandono di alcuni settori quali dischi, gaming, libri, amministrazione e comunicazione ritenuti estranei al core business aziendale.
8. Che l'eliminazione delle branche elencate al precedente punto consentirà di concentrare le risorse sui rimanenti settori destinati ad essere ulteriormente sviluppati.
9. Che per la realizzazione del piano industriale in parola la Società ha previsto un investimento nel biennio per circa 4 (quattro) milioni di Euro.
10. Che nelle more della realizzazione dell'intervento riorganizzativo, concentrato sui reparti EGP, prodotti tecnici micro, logistica e casse dei rami d'azienda oggetto della compravendita, non sarà possibile assicurare continuità occupazionale a tutto il personale.
11. Che anche sulla base del predetto piano di investimenti e dei dati oggi in possesso della Società, al termine del summenzionato biennio non sarà possibile garantire automaticamente l'impiego di tutta la forza lavoro.
12. Che le OOSS prendono atto della volontà di cui ai precedenti alinea e, valutata la situazione convengono sulla necessità di utilizzare un ammortizzatore sociale per garantire un sufficiente spettro temporale e a tal fine propongono alla Società di accedere al beneficio della Cassa Integrazione straordinaria per riorganizzazione, per far fronte all'impossibilità, nelle more della realizzazione del piano di investimento, di occupare tutto il personale, nonché prendono atto, sulla base dei dati oggi in possesso, che potrà essere necessario attivare procedure di riduzione di personale ex Legge 223/91 per i restanti Lavoratori eccedenti ancora in forza al termine della CIGS.

tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le parti hanno considerato le ragioni del programmato trasferimento dei rami d'azienda valutando positivamente il progetto del rilancio industriale illustrato dalla Società.
3. In diretta conseguenza di quanto sopra, le parti convengono che, con effetto dal 1 giugno 2013 siano trasferiti in capo alla Società tutti i dipendenti in forza in FNAC ITALIA SRL in

liquidazione alla medesima data, nei cinque rami d'azienda oggetto dell'affitto destinato alla vendita: Milano (Via Torino), Napoli (Via Luca Giordano 59), Torino (Via Roma 56), Verona (Via Cappello 34) e Genova (via XX Settembre 46/R). Di seguito la composizione numerica dei punti vendita.

PUNTO VENDITA	NUMERO ADDETTI	FTE (full time equivalent)
MILANO	75	67,80
GENOVA	56	47,60
TORINO	55	46,15
VERONA	39	33,55
NAPOLI	71	59,10
TOTALE	296	254,20

4. Nessun altro Lavoratore dipendente della FNAC ITALIA SRL sarà interessato al trasferimento d'azienda.
5. Il TFR, le ferie, i permessi, le festività ed ex festività, i ratei di Gratifica natalizia, i ratei di quattordicesima ed ogni altra retribuzione indiretta e/o differita maturata dai dipendenti alla data del passaggio e non ancora corrisposta rimarrà in carico di FNAC ITALIA SRL in liquidazione per tutta la durata del contratto di affitto. Ai fini esclusivamente operativi si precisa che, fermo restando quanto previsto al presente punto 5. ed al successivo punto 6., nel caso di pagamenti degli istituti in parola (per obbligo contrattuale - es. 14ma a giugno, GN a dicembre, ferie e permessi al momento del godimento del maturato - oppure per cessazione del dipendente - es. ratei non goduti, preavviso, TFR -) ai Lavoratori oggetto del trasferimento nel corso del periodo di affitto dei rami d'azienda e prima della compra vendita degli stessi, provvederà alla corresponsione delle poste di cui sopra direttamente la Società (essendo la stessa datrice di lavoro al momento del pagamento).
6. Le poste di cui al punto precedente transiteranno in capo alla Società solo al momento della effettiva compra vendita dei rami d'azienda.
7. Attraverso l'esecuzione di attività formativa specifica (anche finanziata dai fondi interprofessionali) del personale che, in relazione al reparto di appartenenza al momento non ha la possibilità di essere adibito ad attività lavorativa, il medesimo personale, in caso di necessità di introdurre nell'organico della Società risorse aggiuntive, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive e con le professionalità specifiche degli addetti, potrà essere rioccupato.
8. La ricollocazione del personale potrà realizzarsi anche attraverso l'assunzione dei cassa integrati da parte di DPS GROUP SRL in qualità di controllante della Società e ciò al verificarsi della necessità di introdurre in organico figure professionali aventi caratteristiche compatibili con quelle delle persone sospese dal lavoro.
9. In ogni caso la Società predisporrà programmi di formazione e aggiornamento professionale anche per i Lavoratori non interessati alla sospensione dal lavoro.
10. La formazione sopra descritta ha quale obiettivo principale quello di favorire la ricollocazione del personale nell'arco del periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale come sotto descritto.
11. A fronte del business plan approntato dalla Società per il rilancio dell'attività e sulla base dei dati micro economici ad oggi in possesso, la Società potrà non essere in grado al termine del programma di riorganizzazione, di garantire l'occupazione a tutto il personale trasferito.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "mo", "F.S.", "Bey", "gr", "t", "H", and others.]

Considerato quanto precede le OOSS prendono le parti si atto che entro il mese di maggio 2015, a seguito del completamento del programmato piano di riorganizzazione, la Società potrà essere in grado di garantire l'occupazione solamente a n. 163 FTE (full time equivalent) pari a circa 188 unità nei 5 punti vendita oggetto della cessione di rami d'azienda. A tale scopo le parti entro il mese di febbraio 2015 si incontreranno per valutare le migliori soluzioni di gestione degli esuberanti eventualmente rimasti.

12. Le parti preso atto di quanto sopra specificato, convengono che a far data dal 1 giugno 2013 si attuerà la sospensione dal lavoro per un massimo di n. 150 Lavoratori contemporaneamente sospesi, con le gradualità connesse al programma di riorganizzazione aziendale. La motivazione del numero di Lavoratori indicati quali destinatari della CIGS è da ritrovarsi nel fatto che, soprattutto nella prima fase della riorganizzazione (che prevederà tra l'altro il rifacimento strutturale dei punti vendita), non si riuscirà a occupare tutto il personale per il quale a regime è prevista la chiamata in servizio (163 FTE).
13. A favore del personale sospeso sarà richiesto l'intervento della cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione a decorrere dal 1 giugno 2013, per la durata di 24, mesi con anticipo del trattamento da parte dell'azienda.
14. Le sospensioni nei punti vendita saranno numericamente previste come nella tabella allegata:

PUNTO VENDITA	NUMERO ADDETTI	NUMERO ADDETTI IN CIGS
MILANO	75	24
GENOVA	56	44
TORINO	55	29
VERONA	39	2
NAPOLI	71	51
TOTALE	296	150

15. In relazione alle ragioni di carattere tecnico - organizzativo, connesso al graduale recupero dei livelli di vendita e alla realizzazione del programma di investimento di cui sopra, si attuerà la rotazione del personale sospeso tenuto conto della fungibilità dei Lavoratori e compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali. Tale verifica verrà effettuata a livello territoriale.
16. In conformità con quanto previsto al precedente punto 11. e quale naturale conseguenza di quanto ivi regolamentato, le OOSS prendono atto che per il personale eccedente in prossimità del termine del periodo di CIGS, la Società attiverà una procedura di riduzione di personale prevista dalla L. 223/91 e succ. modifiche e integrazioni, nei termini e nei modi utili a consentire la risoluzione del rapporto in coincidenza con la scadenza dell'intervento della cassa integrazione straordinaria.
17. Anche nel corso della CIGS potrà essere adottato lo strumento parallelo del licenziamento collettivo principalmente al fine di consentire la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con Lavoratori che esprimono la loro non opposizione alla proposta della Società ad essere posti in mobilità
18. Al fine di incentivare l'esodo dei Lavoratori interessati dai provvedimenti di licenziamento collettivo testé regolamentati, la Società riconoscerà a questi ultimi, in aggiunta alle attribuzioni patrimoniali connesse dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva alla risoluzione

del rapporto di lavoro, somme aggiuntive definite in separata intesa. L'importo individualmente spettante verrà riconosciuto subordinatamente alla sottoscrizione, da parte di ciascun prestatore di lavoro destinatario della comunicazione di recesso, di un atto di rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di licenziamento, redatto secondo le formalità prescritte dall'art. 411 c.p.c., ex lege 183/2010.

19. Le parti convengono che il presente accordo sindacale impegni le stesse Parti firmatarie a sottoscrivere intese finalizzate a dare attuazione ai contenuti del presente accordo.
20. La mancata sottoscrizione del presente verbale in sede di esame congiunto presso il Ministero del Lavoro oppure la mancata concessione da parte del Ministero del Lavoro della CIGS per ristrutturazione e/o riorganizzazione comporterà il ritiro da parte della Società della offerta di compravendita dei rami d'azienda della cedente.
21. Le parti si incontreranno semestralmente o a richiesta di una delle stesse a livello nazionale per procedere alla verifica del programma di riorganizzazione. A livello territoriale gli incontri avverranno su richiesta di una delle parti.

Letto confermato e sottoscritto

FRC GROUP SRL UNIPERSONALE

OOSS NAZIONALI

OOSS TERRITORIALI

RSU/RSA

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 6 maggio 2013 in Roma

tra

FRC GROUP SRL UNIPERSONALE in persona dell'Amministratore Unico Dott. Yves Di Benedetto assistito dal Dott. Fabio Bianchi (di seguito la Società)

e

le OOSS nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS rappresentate dai Sigg. Daria Banchieri, Mario Piovesan e Ivana Veronese (di seguito OOSS)

le OOSS territoriali (di seguito OOSS)

presente le RSU/RSA (di seguito RSU)

le parti, con riferimento al verbale di accordo siglato in data odierna, hanno definito quanto segue:

- 1) ai fini della quantificazione delle somme aggiuntive di cui al punto 18. del verbale di accordo siglato in data odierna, in aggiunta alle attribuzioni patrimoniali connesse dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, la Società si impegna, subordinatamente alla sottoscrizione da parte di ciascun prestatore di lavoro di un atto di rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di licenziamento, redatto secondo le formalità prescritte dall'art. 411 c.p.c., ex lege 183/2010, da sottoscrivere entro 20 gg. dalla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, ad erogare ai destinatari del recesso le seguenti somme aggiuntive stabilite:
 - a. ai Lavoratori che cesseranno il proprio rapporto di lavoro con la Società entro e non oltre il 15/03/2015 nella misura fissa di € 1.800,00 lordi;
 - b. ai lavoratori che cesseranno il proprio rapporto di lavoro con la Società alla fine del periodo di CIGS nella misura fissa di € 1.800,00 lordi.
 - c. nel caso in cui al termine del periodo di CIGS il budget degli incentivi all'esodo (pari a € 200.000,00) non sarà stato utilizzato per intero, le parti si incontreranno per valutare la revisione dell'importo dell'incentivo da destinare ai Lavoratori che cesseranno il proprio rapporto di lavoro con la Società alla fine del periodo di CIGS fermo restando il limite massimo di spesa sopra richiamato.
- 2) le spettanze di fine rapporto saranno erogate alla normale scadenza retributiva del mese di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) il TFR individualmente spettante sarà erogato con la normale scadenza retributiva del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

FRC GROUP SRL UNIPERSONALE

OOSS NAZIONALI

OOSS TERRITORIALI

RSU/RSA